



Comune di Agna  
Regione del Veneto  
Provincia di Padova

---

# P.I.

PI/PRG

art. 48 co. 5 bis della LR. 11/2004

variante parziale 2022 - normativa  
art. 18 LR. 11/2004

elaborato B

adozione - DCC.  
approvazione - DCC.

Marzo 2022

---

Relazione programmatica

Progettista:

GianLuca Trolese - urbanista





## RELAZIONE PROGRAMMATICA

Elaborato A

1. PREMESSA.....	4
1.1 Contenuti della variante al PRG/PI - modifica articolo 13.....	4
1.2 Elaborati della variante al PRG/PI - modifica articolo 13.....	5
2. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	6
2.1 Valutazione di Compatibilità Idraulica "VCI" della variante al PRG/PI - modifica articolo 13.....	6



## 1. PREMESSA

Il Comune di Agna è dotato di:

- PATI del "Conselvano" approvato in Conferenza di Servizi con la Provincia di Padova il 05.07.2011. La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale è stata pubblicata il 23.07.2012 - n. 191 - il piano è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 17.08.2012;
- PAT comunale approvato con valutazione tecnica provinciale n. 26 del 11.04.2019. Il decreto di ratifica del Presidente della Provincia di PD è stata pubblicata il 14.05.2019 - Reg. n. 70 successivamente rettificato con il decreto 73 del 20.05.2019 - il piano è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 07.06.2019;
- Variante Parziale al Piano Regolatore Generale (PRG - DGR. 3060 del 09.07.1996) approvato con DGR. 1041 del 17.04.2007, il piano è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 43 del 08.05.2007. Successivamente sono state approvate diverse varianti parziali (ultima variante approvata con DCC. 16 del 2.05.2018); con DCC. 25 del 28/10.2020 è stata adottata una variante parziale di istituzione del RECREC cui art. 4 della LR. 14/2019 ad oggi si applicano le misure di salvaguardia cui art. 29 della LR. 11/2004.

Ai sensi dell'art. 48 co. 5 bis della LR. 11/2004 con l'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente (PRG), per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi (PI).

### 1.1 Contenuti della variante al PRG/PI - modifica articolo 13

La variante in oggetto prevede la modifica dell'apparato normativo - art. 18 delle NTA vigenti - del PRG senza incidere significativamente sulla struttura complessiva del PRG/PI già approvato.

Con la presente variante si regola la realizzazione di strutture agricole produttive e in particolare le strutture a tunnel per agricoltura o i capannoni tunnel composte da uno scheletro in acciaio ricoperto da teloni in plastica.

L'elaborato B "Norme Tecniche Attuazione (NTA) variazioni " evidenzia puntualmente le parti normative oggetto di modifica.

Sono fatte salve le norme non oggetto di variazione del PRG approvate con DGR. 1041 del 17.04.2007 e successive varianti parziali non in contrasto con la presente variante.



## 1.2 Elaborati della variante al PRG/PI - modifica articolo 13

La variante in oggetto è composto dai seguenti elaborati, che integrano il PI vigente:

- A) Relazione Programmatica;
- B) Norme Tecniche Attuative - integrazione art. 13 “ZONE E - AGRICOLA” ;
- C) Asseverazione di non necessita alla valutazione di compatibilità idraulica (VCI);
- D) banca dati alfa-numerica e vettoriale.



## 2. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

### 2.1 Valutazione di Compatibilità Idraulica “VCI” della variante al PRG/PI - modifica articolo 13

I contenuti della variante in oggetto non comportano trasformazioni territoriali che modificano il regime idraulico.

Nell’elaborato C “asseverazione della non necessità della valutazione idraulica DGR.2948/2009” come previsto dalla normativa regionale è stata prodotta l’asseverazione di non necessità della valutazione idraulica.

Tale asseverazione sarà inviata, prima dell’adozione della variante, all’Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.



Comune di Agna  
Regione del Veneto  
Provincia di Padova

---

# P.I.

**PI/PRG**

art. 48 co. 5 bis della LR. 11/2004

variante parziale 2022 - normativa  
art. 18 LR. 11/2004

**elaborato B**

adozione - DCC.  
approvazione - DCC.

**Marzo 2022**

---

**Norme Tecniche Attuazione (NTA)  
variazioni**

**Progettista:**  
GianLuca Trolese - urbanista





## NORME TECNICHE ATTUAZIONE - INTEGRAZIONE

ART. 13 - ZONE E - AGRICOLA.....4

rosso: parti stralciate

blu: parti aggiunte



## ART. 13 - ZONE E - AGRICOLA

### 13.1 - NUOVA EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA

La zona agricola dovrà essere tutelata evitando il più possibile opere che comportino una alterazione o mutamento delle caratteristiche originarie, quali: deviazioni e/o rettifiche dei corsi d'acqua o dei fossati, interramenti, tombinature, abbattimento o estirpazione delle alberature di contorno, alterazione dello schema della viabilità.

Ai proprietari dei terreni spetta la conservazione e la manutenzione dei filari alberati e di altre essenze arboree-arbustive presenti, nonché la sostituzione delle piante morte con piante della stessa specie o comunque con altre essenze autoctone o naturalizzate.

L'edificazione di case di abitazione ~~e di annessi rustici~~ nelle zone agricole deve essere in armonia con i caratteri dominanti dell'edilizia rurale del territorio. **Le strutture agricole produttive (annessi rustici, ecc.) devono avere pianta di forma semplice, prioritariamente rettangolare, i materiali e le forme possono essere diversi da quelli tradizionali in funzione delle caratteristiche tecniche e dell'utilizzo del fabbricato e/o dell'impianto a servizio dell'attività.**

Ogni nuovo edificio deve essere inserito organicamente nel complesso delle strutture e attrezzature esistenti o da progettare, a servizio del fondo agricolo pertinente. Gli elaborati di progetto dovranno prevedere, oltre ai documenti di rito, una planimetria in scala non inferiore a 1:500 in cui siano indicati ed esattamente localizzati tutti gli elementi che concorrono all'organizzazione funzionale dell'area circostante, la nuova abitazione, compresi gli annessi rustici, gli spazi di ricovero, di sosta e manovra dei mezzi agricoli, le eventuali recinzioni e la sistemazione delle alberature dove previste.

Nella ~~costruzione~~ **edificazione di nuove costruzioni di tipo residenziale** si dovranno osservare le seguenti norme:

- i tetti dovranno prevedere falde regolari con pendenza non superiore al 35%; manto di copertura in coppi o tegole rosse di forma analoga; le cornici dovranno essere possibilmente sagomate secondo la tipologia esistente e comunque con sporgenza non superiore a cm. 50;
- le murature portanti esterne potranno essere a faccia a vista o intonacata con coloriture di tipo tradizionale, sono escluse finiture con materiale ceramico o simile (piastrelle, mosaici, ecc.); la tinteggiatura sarà scelta entro la gamma dei colori riscontrabili negli edifici rurali esistenti e sarà approvata dalla Commissione Edilizia eventualmente su campionatura a richiesta.
- il terreno adiacente ai fabbricati dovrà mantenere il livello originario.
- i fori di finestre saranno rettangolari con la base costituita dal lato minore; la dimensione massima della base sarà di ml. 1.00 e l'altezza di ml. 1.50;



- i serramenti di porte e finestre saranno in legno o materiali con finitura simil legno, con balcone tradizionale veneto, è escluso pertanto l'utilizzo di tapparelle di qualsiasi materiale. Non sono ammessi i poggiosi sporgenti.

I porticati dovranno essere organicamente compresi nell'insieme della volumetria.

- saranno escluse le scale esterne a meno che non interessino gli scantinati.

~~Anche la tipologia degli~~ Per le strutture agricole produttive (annessi rustici, ecc.) si dovranno osservare le seguenti norme: ~~annessi rurali e delle altre pertinenze dovrà essere formalmente e strutturalmente inserita in armonia con i caratteri predominanti della zona.~~

- il tetto potrà essere a due o a quattro falde, coincidenti nel colmo e con la prevalente inclinazione tradizionale dei tetti in zona rurale sono vietati i tetti piani. Le cornici dovranno essere possibilmente sagomate secondo la tipologia esistente e comunque con sporgenza non superiore a cm. 50;
- sono ammesse le strutture a tunnel per agricoltura o i capannoni tunnel composte da uno scheletro in acciaio ricoperto da teloni in plastica; il tetto può essere a arco, a falde o spiovente. È obbligatoria la messa a dimora - come barriera di mitigazione - di filari di alberi ad alto fusto di essenze miste tipiche del luogo (autoctone), lungo il perimetro dell'area in proprietà di stretta pertinenza della strutture a tunnel per agricoltura al fine di limitare l'impatto visivo sul paesaggio e schermare da odori e/o rumori. Tali alberature, già al momento dell'impianto, dovranno avere un'altezza non minore di m. 2,00, un diametro del fusto, misurato a m.1,00 dal suolo, di circa cm.10. Tali barriere di mitigazione dovranno essere puntualmente definite con apposita prescrizione nel titolo abilitativo edilizio.  
⇒ Le strutture a tunnel per agricoltura o i capannoni tunnel sono vietate negli ambiti individuati dal PAT come:
  1. areali con tipologie architettoniche ricorrenti e con sistemazione agrarie di pregio paesaggistico (PAT: Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - art. 20 NTA);
  2. areali con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico rientrante nell'ambito di paesaggio storico da tutelare e valorizzare. (PAT: Tavola 2 - Carta delle Invarianti - art. 32 NTA).
- per i materiali di finitura esterna devono presentare i colori tipici della zona (dal bianco al beige, colori delle terre). Sono vietati in via assoluta i colori blu, mattone, fluorescenti, nero e simili;
- è escluso l'utilizzo di tapparelle di qualsiasi materiale. Non sono ammessi i poggiosi sporgenti;

Le costruzioni prefabbricate - escluse le strutture a tunnel per agricoltura - dovranno adottare una copertura a due falde e potranno essere



realizzati con manto di copertura in coppi o elementi ondulati color coppo. La forometria dovrà essere quadrata.

In tale zona sono vietati gli insediamenti di stalle di carattere industriale.

### 13.2 - ZONIZZAZIONE

La zona agricola, come individuata nelle tavole di Piano, viene suddivisa in sottozone:

- E2)** aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
- E3)** aree che caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli - produttivi e per scopi residenziali;

In tali sottozone è consentita la seguente attività edilizia:

**SOTTOZONA E2:** interventi cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 della L.R. 24/85.

**SOTTOZONA E3:** interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/85; gli interventi previsti dall'art. 5 della succitata legge regionale, devono essere ubicati in questa area purchè la nuova edificazione costituisca ampliamento, entro un raggio massimo di ml. 100 di aggregati abitativi preesistenti; anche gli annessi rustici dovranno essere collocati, per quanto possibile, in area contigua con l'edificato.

- **Parametri edificatori della sottozona E2 - E3.** Per la costruzione di annessi rustici in tutte le aree a destinazione agricola deve comunque essere dimostrato il carattere di miglioramento fondiario ed è ammessa nei limiti di superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico; la costruzione di annessi rustici per un ulteriore 3%, quando necessaria, documentata da tecnici abilitati, come previsto dalla L.R. 24/85 e sua circolare esplicativa, sarà da accorparsi alle strutture esistenti, con l'eccezione degli annessi per i quali sono prescritte particolari distanze.
- **Distanza dai confini:** ml. 5 o diversa previo accordo tra le parti purché nel rispetto di ml. 10 tra pareti finestrate;
- **distacco tra corpi di fabbrica:** ml. 10;
- **distanza dalle strade:** D.M. 01/04/1968 n. 1444, D.L. 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n. 495, e ml. 10 per le strade vicinali relativamente alle nuove costruzioni, mentre per gli ampliamenti è sufficiente non sopravanzare l'edificio preesistente;
- **distanza per gli allevamenti zootecnici - intensivi** stabilita dalla D.G.R. 7949/89;



- **altezza massima:** ml. 7.50 per le abitazioni, o pari all'eventuale edificio ampliato. Per le strutture agricole produttive m. 7,50 salvo dimostrate esigenze e fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc, o pari all'eventuale edificio ampliato.



Comune di Agna  
Regione del Veneto  
Provincia di Padova

---

# P.I.

PI/PRG

art. 48 co. 5 bis della LR. 11/2004

variante parziale 2022 - normativa  
art. 18 LR. 11/2004

elaborato C

adottata DCC.  
approvato DCC.

Marzo 2022

---

Asseverazione di non necessità alla  
valutazione di compatibilità idraulica

Progettista:  
GianLuca Trolese - urbanista





**Oggetto:** variante al PRG/PI per le parti compatibili con il PAT ( art. 48 co. 5 LR. 11/2004), relativa la modifica dell'apparato normativo - art. 18 delle NTA vigenti del PRG.

Asseverazione attestante la non necessità della valutazione di compatibilità idraulica (DGRV. 2948 del 06.10.2009).

Il sottoscritto Gianluca Trolese, urbanista, con studio in Padova, via Vincenzo Pinelli n.14, in qualità di progettista incaricato della variante al PRG/PI da approvarsi con la procedura indicata all'art. 18 della LR. 11/2004;

**PREMESSO** che la variante al PRG/PI - art. 18 delle NTA vigenti - regola la realizzazione di strutture agricole produttive e in particolare le strutture a tunnel per agricoltura o i capannoni tunnel composte da uno scheletro in acciaio ricoperto da teloni in plastica, ed è costituita dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Programmatica;
- B) Norme Tecniche Attuative - integrazione art. 13 "ZONE E - AGRICOLA" ;
- C) Asseverazione di non necessità alla valutazione di compatibilità idraulica (VCI).
- D) banca dati alfa-numerica e vettoriale;

#### **CONSIDERATO**

- l'oggetto della variante al PRG/PI prevede la modifica dell'apparato normativo - art. 18 delle NTA vigenti - del PRG senza incidere significativamente sulla struttura complessiva del PRG/PI già approvato;
- le disposizioni di cui alla DGRV n. 2948 del 06 ottobre 2009 (pubblicata sul BUR n. 90 del 03.11.2009) in materia di valutazione della compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti.

#### **VISTO e VALUTATO:**

- quanto dispone lo strumento urbanistico generale vigente (PRC), in materia di modalità operative atte a garantire la sicurezza idraulica;
- che in definitiva le modifiche apportate con la variante in oggetto non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime



idraulico, né aggravano l'esistente eventuale livello di rischio idraulico, né pregiudicano la possibilità di ridurre, anche in futuro, tale rischio;

per quanto sopra:

### **ASSEVERA**

per la variante al PRG/PI in oggetto, relativa alla variazione dell'art. art. 18 delle NTA vigenti che regola la realizzazione di strutture agricole produttive e in particolare le strutture a tunnel per agricoltura o i capannoni tunnel composte da uno scheletro in acciaio ricoperto da teloni in plastica, non necessità della redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica, secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 2948 del 06.10.2009.

La presente, unitamente alla "Relazione Programmatica" cui Elaborato A, sarà trasmessa all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio, ai sensi della DGRV n. 2948 del 06.10.2009.

Padova, 22 Marzo 2022

Gianluca Trolese, urbanista